

COMUNE DI CONTA'
Provincia di Trento

Verbale n. 2 del 11/05/2020


Parere del revisore sulla proposta di deliberazione della Giunta con oggetto "Art. 3, comma 4, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi."

Il revisore dei conti, nominato con delibera consiliare n. 32 del 19/11/2019,

- preso atto che con deliberazione n. 5 del 21/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2020-2022 ed il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

- visti:

- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 con cui la Provincia Autonoma di Trento ha recepito le nuove disposizioni in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili" previste dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", con cui sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- l'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 in base al quale, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale deve provvedere all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni.
- l'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 ai sensi del quale " *Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ...Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. Omississ...*";



- il punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", il quale prevede che *"...Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto."*;
- il punto 11.10 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", secondo cui *"Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio)"*;
- il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118;
- il decreto MEF del 01/03/2019 che ha introdotto una nuova modalità di costituzione dell'FPV.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di determinazione in oggetto, con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni attestata dai responsabili di spesa e di entrata, il revisore procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

Considerato che,

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2019, il Responsabile del Servizio finanziario ha condotto, in collaborazione con i responsabili dei vari servizi comunali, l'analisi dei vari residui attivi e passivi al fine del riaccertamento degli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascuna voce:
 - la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
 - l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti.

Le risultanze di tale verifica sono le seguenti:

Residui attivi:

Maggiori residui attivi: € 22.183,61

Minori residui attivi: € 83.691,95

Residui attivi conservati: € 2.587.266,24

Residui passivi:

Minori residui passivi: € 137.036,86

Residui passivi conservati: € 1.826.250,04

- sono state conservate tra i residui passivi le spese impegnate negli esercizi 2019 e precedenti in quanto liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non ancora pagate, così come sono state conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento ma non ancora incassate; pertanto non si è reso necessario procedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e spese, rispettivamente già accertate ed impegnate ma non esigibili alla data del 31/12/2019;
- sono stati cancellati, per economie di spesa, impegni 2019 derivanti da obbligazioni giuridiche per € 58.182,47;

- il Fondo pluriennale vincolato, invariato sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale in quanto non vi sono residui da reimputare, risulta così costituito:

<i>PARTE CORRENTE</i>	
Residui passivi al 31/12/2019 cancellati e reimputati	0,00
Residui attivi al 31/12/2019 cancellati e reimputati	0,00
Differenza= FPV Entrata 2020	54.376,35
<i>PARTE CAPITALE</i>	
Residui passivi al 31/12/2019 cancellati e reimputati	0,00
Residui attivi al 31/12/2019 cancellati e reimputati	0,00
Differenza = FPV Entrata 2020	665.148,15

- non si è resa necessaria una variazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Tutto ciò premesso

il revisore dei conti

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta, avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 ai fini della formazione del rendiconto 2019.

Mezzolombardo, 11 maggio 2020

Il Revisore

Lucia Corradini

